

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 02/37 Servizio postale (pos.10225)
(Seduta del 7.3.2002)

FATTO: constatazione di mancato accordo dichiarato idoneo;

DELIBERAZIONE: regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art.2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, nel servizio postale;

MOTIVAZIONE: regolamentazione dei servizi minimi essenziali.

LA COMMISSIONE

su proposta dei Proff. Galantino e Santoni, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1. che, ai sensi dell'art.1, 2° comma, lett.e), della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il servizio postale rientra nel campo di applicazione della stessa legge in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita;

2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale è contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, che ha recepito la proposta della Commissione formulata in data 13 febbraio 1992;

3. che in seguito all'entrata in vigore della legge n.83/2000, con la quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alla legge n.146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

4. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001 le parti hanno definito la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, secondo quanto dispone l'art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, riservandosi di dare completa attuazione, mediante ulteriore accordo, alle altre innovazioni legislative;

5. che, con delibera n.01/115 dell'11 ottobre 2001, notificata alle parti interessate, la Commissione ha valutato idonea, ai sensi dell'art.13, 1° comma, lett.a), della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione del conflitto di cui all'art.21 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 gennaio 2001;

6. che, con la stessa delibera, la Commissione ha aperto la procedura ex art.13, comma 1, lett.a) della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, formulando alle parti una proposta sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

7. che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate dal Ministero delle Comunicazioni e dalle parti sociali (Poste Italiane s.p.a., SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFESAL, UGL-COM., COBAS P.T. CUB);

8. che in data 30 e 31 gennaio 2002 sono state svolte le audizioni previste dall'art.13, lett.a) della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, al fine di verificare la perdurante indisponibilità delle parti a raggiungere l'accordo;

9. che, con nota del 20 febbraio 2002, l'Unione Nazionale Consumatori ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di prestazioni indispensabili formulata dalla Commissione;

10. che, con nota del 25 febbraio 2002, Cittadinanzattiva ha formulato alcuni rilievi sulla proposta della Commissione, in ordine alle clausole relative alla durata dello sciopero, alle franchigie, all'informazione all'utenza, all'opportunità di prevedere ed incoraggiare "nuove forme di sciopero alternative all'astensione dal lavoro";

11. che, in particolare, le organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFESAL e UGL-COM. hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) Sulle franchigie, si pone l'esigenza di precisare che la clausola relativa alla dichiarazione dei redditi si riferisce al giorno di scadenza per la presentazione del Modello Unico e non al giorno per la scadenza del pagamento. Tale precisazione eviterebbe incertezze ed errori per le organizzazioni sindacali proclamanti e sarebbe coerente con gli obiettivi di contenimento perseguiti dalla legge n.146/1990, tenuto conto che il pagamento può essere effettuato dai cittadini anche presso le banche. Emerge anche l'esigenza di precisare che, in caso di provvedimenti legislativi o governativi che modifichino le scadenze fiscali per i cittadini, l'azienda deve comunicare ai sindacati stessi le suddette modifiche.

b) Sulla rarefazione oggettiva, sembra congruo il periodo di intervallo di tre giorni previsto dalla Commissione, mentre un prolungamento di tale periodo non sarebbe giustificato, tenuto conto che una giornata di sciopero può determinare soltanto un lieve ritardo (massimo 24 ore) nello svolgimento di attività che non rientrano tra le prestazioni indispensabili (come il recapito della corrispondenza). Inoltre, al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione oggettiva, si dovrebbe prevedere l'obbligo dell'azienda di comunicare tempestivamente ai sindacati nazionali e territoriali le proclamazioni di sciopero di cui sia venuta a conoscenza.

c) Sul personale detentore di chiavi, si dovrebbe prevedere che, in caso di sciopero del Direttore dell'Ufficio, la consegna delle chiavi debba essere effettuata alla sede della Filiale nella sola ipotesi in cui non sia possibile lo svolgimento di tale operazione presso lo stesso Ufficio, o presso altro Ufficio vicinioro. Le organizzazioni sindacali ritengono, inoltre, che il tempo di percorrenza di un'ora, previsto dalla Commissione, debba intendersi come comprensivo dell'andata e del ritorno.

d) Sull'astensione dal lavoro straordinario, le organizzazioni sindacali fanno presente che l'azienda fa un uso indiscriminato e distorto del lavoro straordinario, mentre un corretto utilizzo di tali prestazioni determinerebbe la loro esclusione dall'ambito di applicazione della legge n.146/1990.

e) Sull'individuazione degli Uffici tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili e del personale comandato, tale scelta dovrebbe essere basata su criteri oggettivi e affidata al negoziato tra le parti. Le organizzazioni sindacali ritengono, inoltre, che l'individuazione del limite del 33%, riferito all'intero servizio postale, sia una soglia troppo alta, che si presta ad interpretazioni distorte. Propongono, pertanto, che il limite del 33% sia riferito al solo Ufficio o settore interessato dallo sciopero (sportelleria, recapito...).

12. che le organizzazioni sindacali TECSTAT-USPPI, UNION-QUADRI e SINDIP-QUADRI hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) sulla rarefazione oggettiva, la Commissione dovrebbe specificare che si tratta di 3 giornate consecutive (anche non lavorative).

b) Sulla immediata sospensione delle azioni di sciopero in caso di stati di emergenza, la Commissione dovrebbe specificare che sono tali quelli dichiarati tali dagli organi istituzionali, e non solo quelli dichiarati tali dalla Protezione Civile.

c) Sull'individuazione degli Uffici tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili, tale scelta dovrebbe essere effettuata a livello di Filiale (che corrisponde al territorio di una o più province), tenuto conto che l'attuale modello organizzativo non prevede più la Direzione provinciale.

d) Sui bacini di utenza ai fini dell'applicazione della regola sulla rarefazione oggettiva: la Commissione dovrebbe ritenere applicabile il periodo di intervallo a diverse azioni di sciopero che incidono sullo stesso territorio provinciale, o sulla stessa Filiale.

13. che le organizzazioni sindacali COBAS P.T.CUB e SLAI-COBAS hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) Sulla rarefazione oggettiva, dovrebbe essere previsto un obbligo dell'azienda di comunicare tempestivamente ai sindacati nazionali e territoriali le proclamazioni di sciopero di cui sia venuta a conoscenza, preferibilmente mediante comunicazione diretta, o in subordine per via telematica.

b) Tra gli obblighi di comunicazione all'utenza dovrebbero essere annoverate le motivazioni dello sciopero.

c) Sulle franchigie, si deve considerare che attualmente il pagamento del canone RAI si può effettuare anche presso i tabaccai. Inoltre, la Commissione dovrebbe specificare che le franchigie riguardano soltanto il personale addetto al settore sportelleria (e non il personale addetto al recapito), tenuto conto che le prestazioni indispensabili sono limitate alla fase dell'accettazione della corrispondenza.

d) Sul personale detentore di chiavi, sarebbe opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento dell'azienda.

e) Sulle astensioni dal lavoro straordinario, la Commissione deve tener conto che il 30 % del monte salari dei postali è legato alle attività di lavoro straordinario e aggiuntivo, a fronte di una previsione contrattuale che stabilisce il tetto massimo di 250 ore: si registra, dunque, un uso assolutamente abnorme e distorto di uno strumento che dovrebbe avere il carattere della eccezionalità.

f) Sull'individuazione degli Uffici tenuti all'erogazione delle prestazioni indispensabili e del personale comandato, occorre considerare che si tratta di una scelta effettuata senza sentire le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo. Precisano, inoltre, che il limite del

33% costituisce una soglia troppo alta, tenuto conto dell'ampiezza di organico di Poste Italiane s.p.a.

14. che le Poste Italiane s.p.a. hanno formulato le seguenti osservazioni:

a) sulle prestazioni indispensabili: sarebbe opportuno aggiungere alla sorveglianza anche i servizi di telesorveglianza, la quale peraltro non dovrebbe riguardare soltanto beni e valori, ma anche le persone. Sarebbe anche auspicabile l'inclusione del servizio di call center, che sarebbe utile per fornire informazioni sulle prestazioni erogate durante gli scioperi alle categorie deboli (disabili e anziani). Sul problema delle pensioni il cui pagamento ricade nel 1° giorno del mese, la Commissione ha confermato la regola secondo cui, in caso di sciopero, il pagamento slitta al giorno successivo; mentre sarebbe opportuno includere tali pagamenti tra le prestazioni indispensabili. Sarebbe infine auspicabile includere tra le prestazioni indispensabili i versamenti fiscali mensili effettuati tramite modelli F23 e F24.

b) Sul campo di applicazione: sarebbe opportuno estendere l'applicabilità delle regole sull'esercizio del diritto di sciopero anche alle società appaltatrici di alcune attività.

c) Su preavviso e intervallo: la Commissione deve considerare che, dopo uno sciopero, la normalizzazione del servizio richiede tempi lunghi. In particolare, si deve tener conto che, dopo ciascuna azione di sciopero, il ciclo della corrispondenza (dall'accettazione al recapito) si esaurisce in circa 16-17 giorni (11-12 giorni per il processo produttivo ordinario, più 5 giorni per lo smaltimento delle giacenze causate dallo sciopero). Ciò vuol dire che, se fossero confermate le previsioni della proposta relative al preavviso di 10 giorni e all'intervallo di 3 giorni, si determinerebbe un disservizio molto grave. Inoltre, la Commissione deve considerare che, in ragione della struttura a rete del servizio postale, la rarefazione oggettiva deve intendersi riferita: 1) ad azioni di sciopero proclamate sullo stesso bacino di utenza, intendendo per tale il territorio della Regione; 2) ad azioni di sciopero proclamate in diversi bacini di utenza regionali; 3) ad azioni di sciopero proclamate in diversi Centri di Rete Postale sul territorio nazionale;

CONSIDERATO

1. che le audizioni delle parti sociali hanno consentito alla Commissione di verificare che non sussiste una concreta possibilità di un accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000;

2. che la Commissione ha accolto molte delle osservazioni espresse dall'azienda, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli utenti e che pertanto ha ritenuto di procedere ad una revisione della proposta formulata con delibera n.01/115 dell'11 ottobre 2001;

FORMULA

ai sensi dell'art.13, lett.a), della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000 la seguente:

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art.2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, nel servizio postale.

1) Ambito di applicazione

La presente regolamentazione si applica nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio postale.

2) Preavviso e requisiti della proclamazione

Esperate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a 10 giorni e non superiore a 35 giorni ai soggetti previsti dall'art.2, comma 1 della legge, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.

3) Durata

Ogni astensione dal lavoro non può avere durata superiore alle 24 ore, fermo restando quanto stabilito dal successivo punto 10).

4) Intervallo tra azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi.

Al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione, il datore di lavoro deve fornire adeguata e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali delle astensioni dal lavoro di cui ha avuto conoscenza, secondo le modalità ritenute più congrue.

5) Franchigie ed esclusioni

E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate, comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:

a) giorno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello Unico (ordinariamente 31 luglio);

b) giorni di scadenza del termine per il pagamento dell'ICI (ordinariamente 30 giugno e 20 dicembre);

c) giorno della scadenza del termine per il pagamento degli abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31 gennaio).

Qualora intervengano provvedimenti legislativi che dispongono la modifica dei termini suindicati, essi si intendono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni. Di tali modifiche il datore di lavoro deve dare adeguata e tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

6) Sospensione o revoca

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art.8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi.

7) Prestazioni indispensabili

In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

a) Accettazione delle raccomandate e delle assicurate.

Il servizio da rendere all'utenza è limitato alla sola fase dell'accettazione e non anche a quella dell'inoltro degli oggetti.

Gli utenti devono essere informati della suddetta limitazione anche al momento della richiesta del servizio.

b) Pagamento dei ratei di pensione in calendario.

Qualora l'azione di sciopero coincida con la scadenza dei ratei di pensione, il pagamento di questi è anticipato al giorno precedente, a meno che il giorno di pagamento coincida con il primo giorno del mese, nel qual caso il pagamento viene posticipato al giorno successivo.

c) Accettazione e trasmissione dei telegrammi e telefax.

Il servizio da rendere all'utenza riguarda sia la fase dell'accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sia quello dell'inoltro.

Gli uffici prescelti per l'accettazione dei telegrammi devono informare l'utenza, anche al momento della richiesta del servizio, che il recapito degli oggetti potrebbe subire ritardi, fino a 24 ore, a causa dello sciopero.

Gli uffici come sopra individuati, qualora dispongano di servizio faxsimile pubblico - bureau fax, dovranno assicurare anche l'agibilità di tale servizio.

d) Servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa.

In tale evenienza, tutti gli uffici postali con servizio di recapito devono assicurare la distribuzione delle cartoline, sia pure con una limitata applicazione di personale, commisurata alle particolari esigenze.

e) Servizi di sorveglianza e di telesorveglianza per la sicurezza delle persone, per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti, per la custodia dei fondi e dei valori, per la efficienza dei mezzi e delle attrezzature. Tali servizi devono essere assicurati anche in caso di scioperi brevi.

8) Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato

Ferme restando le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili indicate nei punti *b)*, *d)* ed *e)* che precedono, ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui ai punti *a)*, *e c)* la scelta degli uffici è effettuata dalla Direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, tenuto conto:

- della dislocazione degli uffici stessi in relazione ai bacini di utenza;
- dell'esigenza di assicurare, in linea di massima, che gli uffici prescelti siano raggiungibili dai centri serviti dagli uffici più vicini in un tempo medio di percorrenza non superiore ad un'ora, in base alla velocità commerciale dei mezzi pubblici, in relazione ai tempi di percorrenza riferiti alle caratteristiche della viabilità locale.

Le prestazioni indispensabili di cui ai punti *a)* e *c)* saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato sulla base del criterio della rotazione.

I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla Direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'azienda provvederà all'individuazione dei contingenti almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

In ogni caso, non possono essere stabiliti contingenti superiori al 33% del personale in servizio.

9) Personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori

Negli uffici diversi da quelli individuati ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, data l'esigenza di conciliare il diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori con il diritto dei lavoratori non scioperanti di accedere al proprio posto di lavoro, i Direttori degli uffici che intendano aderire allo sciopero dovranno, il giorno dello sciopero o al termine dell'orario di ufficio del giorno precedente, effettuare la consegna delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte presso la sede della Filiale, ove non sia possibile consegnarle direttamente all'ufficio stesso o ad altro viciniore. Inoltre, il personale detentore di chiavi e responsabile della custodia di valori, ove intenda aderire allo sciopero, è tenuto a svolgere, preliminarmente alla consegna delle chiavi, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la custodia dei valori e a consentire la normale erogazione del servizio.

10) Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva.

11) Informazione all'utenza

Il datore di lavoro deve comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione, le motivazioni adottate dalle organizzazioni sindacali proclamanti ed i servizi minimi che saranno garantiti.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alle Poste Italiane s.p.a., alle organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFESAL, UGL-COM., SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS P.T. CUB, SLAI-COBAS.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della Regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.